

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 1990
relativa a talune spese nel settore veterinario
 (90/424/CEE)

(GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► M1	Decisione 91/133/CEE del Consiglio del 4 marzo 1991	L 66	18	13.3.1991
► M2	Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio del 16 dicembre 1991	L 356	1	24.12.1991
► M3	Decisione 92/337/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992	L 187	45	7.7.1992
► M4	Decisione 92/438/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992	L 243	27	25.8.1992
► M5	Direttiva 92/117/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992	L 62	38	15.3.1993
► M6	Direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992	L 62	69	15.3.1993
► M7	Decisione 93/439/CEE della Commissione del 30 giugno 1993	L 203	34	13.8.1993
► M8	Decisione 94/77/CE della Commissione del 7 febbraio 1994	L 36	15	8.2.1994
► M9	Decisione 94/370/CE del Consiglio del 21 giugno 1994	L 168	31	2.7.1994
► M10	Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999	L 160	103	26.6.1999
► M11	Decisione 2001/12/CE del Consiglio del 19 dicembre 2000	L 3	27	6.1.2001
► M12	Decisione 2001/572/CE del Consiglio del 23 luglio 2001	L 203	16	28.7.2001
► M13	Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003	L 122	1	16.5.2003
► M14	Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003	L 325	31	12.12.2003

Rettificata da:

- **C1** Rettifica, GU L 304 dell'1.11.1990, pag. 99 (90/424/CEE)

NB: A partire dal 1° gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).



DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 1990
relativa a talune spese nel settore veterinario
 (90/424/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che gli animali vivi e i prodotti di origine animale figurano nell'elenco di cui all'allegato II del trattato; che l'allevamento e la commercializzazione dei prodotti di origine animale rappresentano una fonte di reddito per una parte considerevole della popolazione agricola;

considerando che lo sviluppo razionale del settore ed il miglioramento della produttività implicano la realizzazione di azioni veterinarie intese a tutelare e a migliorare il livello di protezione sanitaria e zoosanitaria dalla Comunità;

considerando che per il conseguimento di questo obiettivo occorre prevedere un aiuto della Comunità per le azioni che sono state avviate o che lo saranno;

considerando che la Comunità deve prendere le misure destinate ad instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che in tale contesto occorre contribuire, mediante una partecipazione finanziaria della Comunità, all'eradicazione quanto più rapida possibile di qualsiasi focolaio di malattie contagiose gravi;

considerando che è altresì opportuno prevenire e ridurre, mediante misure di controllo appropriate, l'apparizione di zoonosi che possono mettere in pericolo la salute dell'uomo;

considerando che la nuova politica in materia di controlli presuppone la soppressione dei controlli alle frontiere interne e l'armonizzazione del sistema di controllo per i prodotti provenienti dai paesi terzi; che è opportuno agevolare l'applicazione di questa politica tramite una partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione e allo sviluppo del nuovo regime;

considerando che per l'armonizzazione delle esigenze fondamentali in materia di protezione della salute pubblica, della salute degli animali e della protezione degli animali è opportuno prevedere la designazione di laboratori comunitari di collegamento e di riferimento nonché attuare una serie di azioni di carattere tecnico e scientifico; che è opportuno prevedere un aiuto finanziario della Comunità; che, in particolare nel settore della protezione degli animali, è utile creare una base di dati per raccogliere le informazioni necessarie e suscettibili di essere diffuse;

considerando che talune azioni comunitarie di eradicazione di alcune malattie degli animali beneficiano già di un aiuto finanziario della Comunità; che a tale proposito vanno citate la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE)

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 149 del 18. 6. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.

▼B

n. 3768/85 ⁽¹⁾; la direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE e istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini ⁽²⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85; la decisione 89/145/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1989, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini (CBPP) in Portogallo ⁽³⁾; la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 87/488/CEE ⁽⁵⁾; la decisione 86/649/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo ⁽⁶⁾, modificata dalla decisione 89/577/CEE ⁽⁷⁾; la decisione 85/650/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Spagna ⁽⁸⁾ e la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia, in vista della sua eradicazione o prevenzione ⁽⁹⁾; che è opportuno che la partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione di ciascuna delle malattie summenzionate sia fissata dalla corrispondente decisione; che tuttavia, per quanto riguarda l'azione complementare per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini prevista dalla decisione 87/58/CEE ⁽¹⁰⁾ sembra giustificato, per motivi di coerenza, prevedere la possibilità di aumentare il livello del contributo finanziario della Comunità fino a concorrenza del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per la macellazione degli animali;

considerando che occorre prevedere un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie degli animali; che è opportuno raggruppare in un unico titolo tutte le azioni finanziarie della Comunità relative all'eradicazione e alla sorveglianza delle malattie degli animali e comportanti spese obbligatorie a carico del bilancio della Comunità;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare le necessarie misure d'attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a:

- azioni veterinarie specifiche,
- azioni di controllo nel settore veterinario,
- programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali.

La presente decisione non pregiudica la possibilità per taluni Stati membri di beneficiare di un contributo finanziario della Comunità superiore al 50 %, in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 19. 6. 1982, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 53 del 25. 2. 1989, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 322 del 7. 11. 1989, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 51.

⁽¹¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

▼B

TITOLO I

AZIONI VETERINARIE SPECIFICHE

Articolo 2

Le azioni veterinarie specifiche comprendono:

- gli interventi d'emergenza;
- la lotta contro l'afta epizootica;
- le azioni a favore della protezione degli animali;
- la partecipazione ad azioni nazionali di eradicazione di talune malattie;
- le azioni tecniche o scientifiche.

Capitolo 1

Interventi di urgenza*Articolo 3*

1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili qualora sul territorio di uno Stato membro si manifestino le malattie seguenti:

- peste bovina,
- peste dei piccoli ruminanti,
- malattia vescicolosa dei suini,
- febbre catarrale degli ovini,
- malattia di Teschen,
- peste avicola,
- vaiolo degli ovi-caprini,
- febbre della valle del Rift,
- dermatite nodulare contagiosa,
- peste equina,
- stomatite vescicolosa,
- encefalite equina virale venezuelana,

▼M6

- malattia emorragica epizootica dei cervi,

▼M7

- peste suina classica,

▼M9

- peste suina africana,
- pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini.

▼B

2. Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della malattia, a condizione che le misure immediatamente applicate comprendano almeno la messa sotto sequestro dell'azienda dal momento in cui si sospetta la presenza della malattia, e dal momento della conferma ufficiale della presenza della malattia:

- l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o sospetti di essere colpiti o contaminati e la distruzione e, nel caso della peste avicola, la distruzione delle uova;
- la distruzione degli alimenti contaminati o dei materiali contaminati, nella misura in cui non possano essere disinfettati conformemente al terzo trattino;
- la pulizia e la disinfezione dell'azienda e del materiale presente nell'azienda;
- la creazione di zone di protezione;
- l'applicazione di disposizioni atte ad evitare il rischio di propagazione delle infezioni;

▼B

- la fissazione di un termine da osservare prima del ripopolamento dell'azienda dopo l'abbattimento;
- l'indennizzo rapido ed adeguato degli allevatori.

▼M6

2 bis. Lo Stato membro in questione beneficia altresì della partecipazione finanziaria della Comunità allorché, all'atto del manifestarsi di un focolaio di una delle malattie elencate nel paragrafo 1, due o più Stati membri collaborano strettamente all'attuazione dell'indagine epidemiologica e delle misure di sorveglianza della malattia. Fatte salve le misure previste nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato in causa, la partecipazione finanziaria specifica della Comunità è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 41.

▼B

3. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure applicate conformemente alla legislazione comunitaria in materia di notifica e di eradicazione, nonché i risultati conseguiti. Non appena possibile, il comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE⁽¹⁾, in appresso denominato «comitato», esamina la situazione. Il contributo finanziario specifico della Comunità viene determinato secondo la procedura prevista all'articolo 41, fatte salve le misure previste nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato interessate.

4. Se, a causa dell'evoluzione della situazione nella Comunità, dovesse risultare opportuno continuare l'azione di cui al paragrafo 2, può essere adottata, secondo la procedura prevista all'articolo 40, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità che potrà essere superiore al 50 % previsto al paragrafo 5, primo trattino. Al momento dell'adozione della suddetta decisione, possono essere adottate tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve applicare per assicurare il successo dell'azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2.

5. Fatte salve le misure di sostegno dei mercati che devono essere prese nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, il contributo finanziario della Comunità, ripartito, se del caso, in più quote, deve ammontare:

- al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per il risarcimento dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione degli animali ed eventualmente dei loro prodotti, la pulizia, la disinfezione, la disinfestazione dell'azienda e del materiale e la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati di cui al paragrafo 2, secondo trattino;
- nel caso in cui la vaccinazione sia stata decisa conformemente al paragrafo 4, al 100 % delle forniture di vaccino ed al 50 % delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione stessa.

*Articolo 4***▼M9**

1. Le disposizioni dell'articolo 3 sono applicabili in caso di recrudescenza delle malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1 anche se il territorio in cui la malattia si sviluppa è oggetto di un programma di eradicazione conformemente all'articolo 24.

▼B

2. Le disposizioni dell'articolo 3 sono applicabili qualora sul territorio di uno Stato membro si manifesti la malattia di Newcastle.

Tuttavia non sarà accordato nessun contributo finanziario della Comunità per la fornitura del vaccino o l'esecuzione della vaccinazione, salvo che la Commissione decida, secondo la procedura prevista all'articolo 41, di autorizzare il ricorso alla vaccinazione a talune condizioni e per un periodo ed una regione limitati.

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

▼M5

3. Le disposizioni dell'articolo 3, ad esclusione di quelle previste al paragrafo 2, quarto trattino e al paragrafo 5, secondo trattino, sono applicabili in caso di comparsa di una zoonosi contemplata dalla direttiva 92/117/CEE, purché tale comparsa costituisca un rischio immediato per la salute pubblica. Il rispetto di tale condizione è constatato all'atto dell'adozione della decisione prevista all'articolo 3, paragrafo 3.

▼B*Articolo 5*

1. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide, secondo la procedura prevista all'articolo 41, di aggiungere all'elenco figurante all'articolo 3, paragrafo 1, una malattia esotica che deve essere dichiarata obbligatoriamente e che è suscettibile di costituire un pericolo per la Comunità.

2. L'elenco figurante all'articolo 3, paragrafo 1 può essere completato, secondo la procedura prevista all'articolo 41, in funzione dell'evoluzione della situazione, al fine di includere malattie che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE e malattie trasmissibili ai pesci, o modificato o ridotto per tener conto dei progressi realizzati nell'ambito delle azioni di lotta decise a livello comunitario contro talune malattie, in particolare contro la peste suina classica.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere completate o modificate secondo la procedura prevista all'articolo 41, in particolare per tener conto dell'inserimento di nuove malattie nell'elenco figurante all'articolo 3, paragrafo 1, dell'esperienza acquisita o dell'adozione di disposizioni comunitarie concernenti le misure di lotta contro le malattie.

Articolo 6

1. Lo Stato membro che sia direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro limitrofo, di una delle malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1 e 2 e all'articolo 11, paragrafo 1, informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure che intende adottare per proteggersi.

2. Non appena possibile, il comitato di cui all'articolo 41 esamina la situazione. Secondo la procedura prevista all'articolo 41, possono essere decise tutte le misure appropriate per far fronte alla situazione, in particolare la creazione di una zona cuscinetto vaccinale e la concessione di un contributo finanziario della Comunità a favore di misure specifiche ritenute necessarie per il successo dell'azione intrapresa.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 definisce le spese imputabili e il livello del contributo finanziario della Comunità.

Articolo 7

1. La Comunità può decidere, su richiesta di uno Stato membro di far costituire dagli Stati membri scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1 (vaccini, ceppi virali appropriati, siero per diagnosi) e, fatta salva la decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 85/511/CEE, all'articolo 11, paragrafo 1.

2. L'azione di cui al paragrafo 1 nonché le sue modalità di esecuzione, relative in particolare alla scelta, alla produzione, al deposito, al trasporto e all'impiego di dette scorte, nonché l'entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 8

1. Se la comparsa o la propagazione in un paese terzo di una delle malattie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, può costituire

▼B

un pericolo per la Comunità, quest'ultima può contribuire alle azioni di lotta di detto paese contro tale malattia, fornendo vaccino o finanziando l'acquisto del medesimo.

2. L'azione di cui al paragrafo 1, nonché le sue modalità di esecuzione, le condizioni a cui la stessa può essere subordinata e il livello del contributo finanziario della Comunità sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 9

1. La Commissione effettua controlli in loco in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare, sotto l'aspetto veterinario, l'applicazione delle misure previste.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare detti controlli e, in particolare, per garantire che gli esperti dispongano, a richiesta di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari per valutare la realizzazione delle azioni.

3. Le disposizioni generali d'attuazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne le frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, la designazione degli esperti veterinari e la procedura che questi ultimi devono seguire per elaborare la loro relazione, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 10

Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

▼M9*Articolo 10 bis*

Il contributo finanziario della Comunità non è concesso qualora l'importo complessivo dell'azione sia inferiore a 10 000 ECU.

▼B**Capitolo 2****Lotta contro l'afta epizootica***Articolo 11*

1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili qualora nel territorio di uno Stato membro si manifesti l'afta epizootica.

2. Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione dell'afta epizootica a condizione che siano immediatamente applicate le misure previste all'articolo 3, paragrafo 2 e le disposizioni appropriate della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 90/423/CEE ⁽²⁾.

3. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 sono applicabili.

4. Fatte salve le misure di sostegno che devono essere prese nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati per sostenere il mercato, il contributo finanziario specifico a titolo della presente decisione è pari al 60 % delle spese sostenute dallo Stato membro per:

a) l'indennizzo dei proprietari per:

- i) l'abbattimento e la distruzione degli animali;
- ii) la distruzione del latte;
- iii) la pulizia e la disinfezione dell'azienda;

⁽¹⁾ GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.

⁽²⁾ Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

- iv) la distruzione degli alimenti contaminati e, qualora questi ultimi non possano essere disinfettati, dei materiali contaminati;
 - v) le perdite subite dagli allevatori per le restrizioni alla commercializzazione di animali d'allevamento e di ingrassamento al pascolo in seguito alla reintroduzione della vaccinazione d'urgenza, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, penultimo trattino della direttiva 85/511/CEE;
- b) l'eventuale trasporto delle carcasse verso le imprese di lavorazione;
- c) qualsiasi altra misura indispensabile all'eradicazione della malattia nel focolaio.

La Commissione definisce, secondo la procedura dell'articolo 41, la natura di queste altre misure previste alla lettera c), suscettibili di beneficiare dello stesso contributo finanziario della Comunità, nonché i casi di applicazione della lettera a), punto v).

5. Per la prima volta entro 45 giorni dalla conferma ufficiale del primo focolaio di afta epizootica e successivamente in funzione dell'andamento della situazione, il Comitato di cui all'articolo 42 esamina nuovamente la situazione. L'esame verte sulla situazione veterinaria e sulla stima delle spese già sostenute o da sostenere. A seguito di tale esame può essere adottata, secondo la procedura prevista all'articolo 42, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, il quale potrà essere superiore al 60 % previsto al paragrafo 4. Tale decisione stabilisce le spese imputabili e il livello del contributo finanziario della Comunità. Inoltre, al momento dell'adozione di tale decisione, possono essere prese tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato applicherà per garantire il successo dell'azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2.

6. Tuttavia, in deroga al paragrafo 4, il contributo finanziario specifico della Comunità per le misure di cui al detto paragrafo è del 70 % fino al ►M9 1° gennaio 1998 ◄.

Articolo 12

Ogni azione decisa della Comunità a favore della lotta contro l'afta epizootica all'esterno della Comunità, e particolarmente quelle decise in applicazione degli articoli 6 e 8, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità.

Articolo 13

Le azioni e modalità di esecuzione delle azioni di cui all'articolo 12, le condizioni cui possono essere soggette e l'entità del contributo finanziario della Comunità sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 42.

Articolo 14

La costituzione di una riserva comunitaria di vaccini antiaftosi, prevista all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 85/511/CEE, può beneficiare di un aiuto comunitario.

Il livello del contributo comunitario e le condizioni cui detto contributo può essere subordinato sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 42.

Articolo 15

Per le azioni previste agli articoli 12, 13 e 14, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Qualora una grave epidemia di afta epizootica causi, ai sensi del presente capitolo, spese superiori agli importi stabiliti in conformità del primo comma, la Commissione prenderà le misure necessarie nell'ambito delle proprie competenze esistenti o farà le proposte necessarie all'autorità di bilancio al fine di garantire il rispetto degli impegni finanziari di cui all'articolo 11.

▼ **M10**▼ **B**

Capitolo 3

Protezione degli animali*Articolo 16*

La Comunità partecipa all'attuazione di una politica d'informazione nel settore della protezione degli animali fornendo un contributo finanziario per:

- la creazione e lo sviluppo di un sistema che comprenda una base di dati appropriati destinata a raccogliere e conservare tutte le informazioni relative alla normativa comunitaria in materia di protezione degli animali da allevamento, la protezione degli animali durante il trasporto e la protezione degli animali da macello nonché a trasmettere tali informazioni alle autorità competenti, ai produttori e ai consumatori,
- la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore della protezione degli animali.

▼ **M9**

Questa partecipazione non può concernere informazioni divulgate da altre organizzazioni internazionali né tradursi in inutili doppioni delle stesse.

▼ **B***Articolo 17*

Le azioni di cui all'articolo 16, nonché le relative modalità di esecuzione e l'entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 18

Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Capitolo 4

Azioni tecniche e scientifiche*Articolo 19*

La Comunità intraprende o aiuta gli Stati membri ad intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario ► **M9**, nonché per lo sviluppo dell'insegnamento o della formazione in campo veterinario ◀.

Articolo 20

► **C1** Le azioni di cui all'articolo 19 ◀ nonché le relative modalità di esecuzione e l'entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 21

Per le azioni previste nel presente capitolo l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

▼B

TITOLO II

PROGRAMMA DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLE
MALATTIE DEGLI ANIMALI*Articolo 22*

1. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini è fissato — fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 1:

- dalla direttiva 77/391/CEE,
- dalla direttiva 82/400/CEE,
- dalla decisione 87/58/CEE.

2. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini è fissato dalla decisione 89/145/CEE.

Articolo 23

1. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della peste suina classica è fissato dalla decisione 80/1096/CEE.

2. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della peste suina africana è fissato:

- dalla decisione 86/649/CEE,
- dalla decisione 86/650/CEE,
- dalla decisione 90/217/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1990, relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna ⁽¹⁾.

3. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della brucellosi ovina è fissato dalla decisione 90/242/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini ⁽²⁾.

4. Il contributo finanziario della Comunità all'eradicazione della necrosi infettiva ematopoietica sarà fissato anteriormente al 31 dicembre 1990 nel quadro di una decisione del Consiglio che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della necrosi infettiva ematopoietica dei salmonidi nella Comunità.

Articolo 24

1. È intrapresa un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie che figurano nell'elenco contenuto nell'allegato. L'elenco può essere completato o modificato in funzione dell'evoluzione sanitaria della Comunità, su decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione ►M2 o dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 41, per quanto riguarda l'eradicazione di talune malattie caratteristiche dei dipartimenti francesi d'oltremare ◄.

2. Anteriormente al 1° ottobre 1990, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa i criteri comunitari applicabili all'azione prevista al paragrafo 1. Tuttavia, per le malattie per cui la Comunità ha già stabilito i criteri comunitari applicabili all'azione da svolgere, gli Stati membri possono sottoporre alla Commissione un programma conformemente al paragrafo 3, subito dopo la notifica della presente decisione.

▼M9

3. Gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione, entro e non oltre il 1° giugno e per la prima volta entro e non oltre il 1° agosto 1994, i programmi che vorrebbero far beneficiare di un contributo finanziario della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 140 dell' 1. 6. 1990, pag. 123.

▼M9

In tale occasione gli Stati membri

- i) forniscono tutte le informazioni finanziarie pertinenti;
- ii) indicano il costo previsto per ciascuno dei programmi presentati;
- iii) precisano, in caso di programma pluriennale, la durata di detto programma e le stime finanziarie annue.

I programmi presentati dopo il 1° giugno o presentati per la prima volta dopo il 1° agosto non possono essere presi in considerazione per un finanziamento nell'anno successivo.

Qualora uno Stato membro presenti un programma articolato su vari anni (programma pluriennale), esso deve fornire le suddette informazioni per il primo anno così come per ciascuno degli eventuali anni successivi.

4. La Commissione esamina i programmi presentati dal punto di vista sia veterinario che finanziario. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni complementari che quest'ultima ritiene necessarie ai fini della valutazione del programma. Il periodo d'esame dei programmi si conclude ogni anno il 1° settembre.

Queste informazioni complementari sono richieste dalla Commissione entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno.

5. Entro il 15 ottobre di ogni anno è stabilito, secondo la procedura di cui all'articolo 42, l'elenco dei programmi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l'anno successivo, nonché il tasso e l'ammontare proposti di tale contributo per ciascun programma. Questa decisione tiene anche conto delle previsioni di finanziamento dei programmi in corso a titolo di programmi pluriennali.

6. Ogni programma che figura nell'elenco di cui al paragrafo 5, eventualmente modificato per tener conto dell'esame di cui ai paragrafi 4 e 5, è approvato separatamente secondo la procedura prevista dall'articolo 42 entro il 1° dicembre. Sempre secondo la stessa procedura vengono determinati, per ciascun programma, il livello del contributo finanziario della Comunità, le eventuali condizioni per la sua concessione e l'importo massimo di detto contributo.

7. Tutti i programmi sono approvati per un anno e attuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno anno. Per ogni programma in corso gli Stati membri presentano alla Commissione, anteriormente al 1° giugno, una prima valutazione tecnica e finanziaria. Tale valutazione può essere corredata di una domanda per il proseguimento dell'azione in conformità del paragrafo 3. La Commissione informa gli Stati membri della situazione nel quadro dell'adozione della decisione prevista al paragrafo 5.

8. Le domande di pagamento riguardanti le spese sostenute da uno Stato membro per un programma determinato vengono presentate alla Commissione anteriormente al 1° giugno dell'anno successivo a quello in cui termina il programma. In caso di mancato rispetto del termine previsto, il contributo finanziario della Comunità è ridotto del 25 % il 1° luglio, del 50 % il 1° settembre, del 75 % il 1° ottobre e del 100 % il 1° novembre di detto anno.

9. La Commissione delibera sull'aiuto entro il 15 ottobre. Essa informa anteriormente al 1° novembre gli Stati membri, riuniti in seno al comitato veterinario permanente, della decisione presa a fini di valutazione.

10. In collaborazione con le competenti autorità nazionali, la Commissione può effettuare controlli in loco per verificare l'applicazione dei programmi che beneficiano di un contributo finanziario della Comunità. A tal fine, i servizi della Commissione possono verificare, mediante il controllo di una percentuale rappresentativa di aziende, se l'autorità competente vigili o meno sul rispetto dell'applicazione dei programmi.

▼M9

I controlli summenzionati possono essere effettuati in occasione di altri controlli svolti dagli esperti della Commissione in applicazione della legislazione relativa al settore veterinario.

La Commissione informa gli Stati membri circa il risultato dei controlli effettuati.

11. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative all'applicazione del paragrafo 8, sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 41.

12. I programmi già approvati dalla Commissione o che saranno approvati per il periodo compreso tra il 1° luglio 1994 ed il 31 dicembre 1994 continuano ad essere soggetti alle disposizioni dell'articolo 24 applicabili prima della modifica introdotta dalla decisione 94/370/CE del Consiglio, del 21 giugno 1994, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾. I suddetti programmi si concludono comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1994.

▼B*Articolo 25*

1. Nonostante gli articoli 22, 23 e 24 il livello del contributo finanziario della Comunità a programmi concernenti malattie menzionate in questi articoli è stabilito dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 41, al 50 % delle spese sostenute nello Stato membro indennizzando i proprietari per l'abbattimento del bestiame e per le malattie in questione.

2. Su domanda di uno Stato membro, la Commissione procede, in seno al comitato veterinario permanente, al riesame della situazione per quanto riguarda le malattie disciplinate dagli articoli 22, 23 e 24. Questo riesame riguarda sia la situazione veterinaria che la stima delle spese già sostenute o da sostenere. In seguito a questo esame è adottata, secondo la procedura prevista all'articolo 42, ogni nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, il quale potrà essere superiore al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l'indennizzo degli allevatori per l'abbattimento degli animali per la malattia in questione.

Al momento dell'adozione di questa decisione possono essere adottate tutte le misure necessarie che devono essere attuate dallo Stato membro interessato per assicurare il buon esito dell'azione.

▼M9

3. Tuttavia, per i programmi da finanziare che devono essere approvati nel 1994, il contributo finanziario della Comunità potrà essere inferiore al 50 %.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede al riesame del presente articolo 25 entro il 31 dicembre 1995 alla luce dell'esperienza acquisita e degli obiettivi di realizzazione del mercato interno.

Articolo 26

Per le azioni di cui al presente titolo, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato annualmente nell'ambito della procedura di bilancio.

⁽¹⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

▼B

TITOLO III

CONTROLLI VETERINARI*Articolo 27*

La Comunità contribuisce a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari:

- tramite la concessione di un aiuto finanziario a laboratori di collegamento o di riferimento,
- partecipando finanziariamente all'attuazione dei controlli intesi a prevenire le zoonosi,
- partecipando finanziariamente all'attuazione della nuova politica in materia di controlli nel quadro della realizzazione del mercato interno.

Capitolo 1

Laboratori di collegamento o di riferimento*Articolo 28*

1. Può beneficiare di un aiuto comunitario qualsiasi laboratorio di collegamento o di riferimento che sia designato come tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria, che svolga gli incarichi e che soddisfi i requisiti ivi previsti.
2. Le modalità per la concessione degli aiuti contemplati al paragrafo 1, le condizioni a cui essi possono essere subordinati, nonché la loro entità, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 41.
3. Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Capitolo 2

Controlli per la prevenzione delle zoonosi**▼M14***Articolo 29*

1. Un contributo finanziario della Comunità può essere richiesto dagli Stati membri per la sorveglianza e il controllo delle zoonosi indicate nell'allegato, gruppo 2, nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi da 2 a 11.
2. Per quanto concerne il controllo delle zoonosi, il contributo finanziario della Comunità è introdotto nel contesto di un programma nazionale di controllo quale menzionato all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ⁽¹⁾. Il livello della partecipazione finanziaria della Comunità è fissato a un massimo del 50 % dei costi sostenuti per l'attuazione delle misure di controllo obbligatorie.

Articolo 29 bis

Gli Stati membri possono chiedere alla Comunità il contributo finanziario di cui all'articolo 29, paragrafo 2, per un piano nazionale approvato sulla base della direttiva 92/117/CEE, fino alla data in cui i corrispondenti programmi di controllo sono stati approvati in conformità con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

⁽¹⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

▼ **M9***Articolo 32*

Ai fini del presente capitolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 3 a 11.

▼ **B***Articolo 33*

Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è stabilito ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Capitolo 3**Nuova politica in materia di controlli***Articolo 34*

1. Ogni Stato membro elabora un programma di scambi di funzionari competenti nel settore veterinario.
2. ► **C1** Nell'ambito del comitato veterinario permanente ◄, la Commissione procede con gli Stati membri, ad un coordinamento dei programmi di scambi.
3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie alla realizzazione dei programmi coordinati di scambi.
4. Ogni anno si procede in seno al comitato ad un esame dello stato di avanzamento dei programmi, in base alla relazione degli Stati membri.
5. Gli Stati membri tengono conto dell'esperienza acquisita per migliorare e approfondire i programmi di scambio.
6. Un aiuto finanziario della Comunità può essere accordato per la realizzazione efficace dei programmi di scambio in particolare attraverso tirocini di formazione integrativa, quali quelli contemplati all'articolo 36, paragrafo 1. L'entità del contributo finanziario della Comunità nonché le eventuali condizioni cui può essere subordinato sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 41.
7. Ai fini del presente articolo sono applicabili gli articoli 20 e 21.

Articolo 35

L'articolo 34, paragrafi 6 e 7 è applicabile ai programmi che devono essere varati nell'ambito della decisione prevista all'articolo 19 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, per organizzare i controlli veterinari alle frontiere esterne per i prodotti provenienti dai paesi terzi introdotti nella Comunità.

Articolo 36

1. La Commissione può organizzare, direttamente o tramite le autorità nazionali competenti, periodi di tirocinio o riunioni di perfezionamento per il personale nazionale, in particolare per quello incaricato dei controlli di cui all'articolo 35.

▼ **M9**

I tirocini o le riunioni di perfezionamento in questione possano essere accessibili, in funzione delle disponibilità, a richiesta delle autorità competenti e previo accordo della Commissione, al personale dei paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione accordi di cooperazione in materia di controlli veterinari e a diplomati in scienze veterinarie desiderosi di completare la loro formazione nel settore della normativa comunitaria.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

▼B

2. Le modalità per l'organizzazione delle azioni di cui al paragrafo 1 nonché il livello del contributo finanziario della Comunità sono stabiliti dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 37

1. La creazione di sistemi d'identificazione degli animali e di notifica delle malattie nell'ambito della normativa sui controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari di animali vivi, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, può beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità.

2. Le modalità per l'organizzazione dell'azione di cui al paragrafo 1 ed il livello del contributo finanziario della Comunità sono stabiliti dalla Commissione, previa consultazione del comitato.

▼M4*Articolo 37 bis*

1. L'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift), quale prevista dalla decisione 92/438/CEE ⁽¹⁾, può beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità.

2. Le modalità organizzative dell'azione di cui al paragrafo 1 e il livello della partecipazione finanziaria della Comunità sono fissati secondo procedura prevista all'articolo 41.

▼B*Articolo 38*

1. Se uno Stato membro, per attuare la nuova politica di controlli richiesta dalla realizzazione del mercato interno per gli animali vivi ed i prodotti di origine animale, incontra, dal punto di vista strutturale o geografico, difficoltà in materia di personale o di infrastruttura, esso può beneficiare, a titolo transitorio, di un'assistenza finanziaria decrescente della Comunità.

2. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un programma nazionale che sia inteso a migliorare il sistema di controllo vigente e che sia corredato di tutte le informazioni finanziarie appropriate.

▼M9

3. Ai fini del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 3 a 11.

▼B*Articolo 39*

Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è stabilito ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

▼M10**▼M11***Articolo 40 bis*

Le spese soggette a finanziamento ai sensi della presente decisione sono gestite direttamente dalla Commissione a norma dell'articolo 98, secondo comma del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

▼M13*Articolo 41*

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ⁽²⁾.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 42

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

▼B*Articolo 43*

1. La decisione 77/97/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa al finanziamento da parte della Comunità di talune azioni veterinarie che presentano carattere d'urgenza ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, è abrogata con effetto alla data di notifica della presente decisione.

La Commissione determina, secondo la procedura prevista all'articolo 41, le modalità di finanziamento delle azioni di vaccinazione contro la peste equina effettuate a decorrere dal 1° settembre 1989.

2. Tuttavia restano valide le decisioni di applicazione adottate sulla base della decisione 77/97/CEE.

▼M9*Articolo 43 bis*

La Commissione presenta ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulle condizioni di applicazione delle disposizioni della presente decisione.

▼B*Articolo 44*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 78.

▼B*ALLEGATO***ELENCO DELLE MALATTIE****Gruppo 1**

Malattie endemiche, soggette a misure obbligatorie di lotta e/o di eradicazione obbligatoria o volontaria applicabili a livello di mandria o gregge

- Tubercolosi bovina
- Brucellosi bovina
- Rinotracheite infettiva del bovino/vaginite pustolosa infettiva (centri per la fecondazione artificiale e la raccolta di embrioni)
- Brucellosi degli ovini e dei caprini (*B. melitensis*)
- Leucosi enzootica bovina (LEB)
- Malattia di Aujeszky
- *Salmonella pullorum*
- *Salmonella gallinarum*
- Carbonchio
- Maedi-Visna e virus dell'artrite-encefalite dei caprini
- Rinotracheite infettiva del bovino/vaginite pustolosa infettiva (altri tipi di aziende)
- Morbo di Johne (paratubercolosi)
- *Mycoplasma gallisepticum*

▼M1

- Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

▼M3

- Peste suina africana

▼M8

- Idropericardite (cowdriosi) trasmessa da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare
- Babesiosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare
- Anaplasmosi trasmessa da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare

▼M9

- Malattia vescicolosa del suino
- Peste suina classica allo stato endemico
- Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

▼M12

- Anemia infettiva del salmone (AIS) ⁽¹⁾
- Febbre catarrale nelle zone endemiche o ad alto rischio ⁽²⁾.

▼B**Gruppo 2**

Zoonosi o epizoozia non comprese altrove

- Rabbia
- Echinococchi
- Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o qualsiasi altra malattia ad evoluzione lenta

▼M14

- Campilobatteriosi e relativi agenti zoonotici
- Listeriosi e relativi agenti zoonotici
- Salmonellosi (*salmonella* zoonotica) e relativi agenti zoonotici
- Trichinellosi e relativi agenti zoonotici
- *Escherichia coli* che produce verocitotossine.

⁽¹⁾ Le azioni di lotta contro l'AIS sono ammissibili ad un contributo finanziario della Comunità unicamente nell'ambito dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (CE) n. 2792/1999 (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10). In deroga all'articolo 24, paragrafo 5, paragrafo 6, seconda frase e paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE, a tali azioni si applicano le disposizioni del titolo III del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

⁽²⁾ L'azione di lotta contro la febbre catarrale è altresì ammissibile a un contributo finanziario della Comunità a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, per il pregiudizio provocato dalla mortalità degli animali dovuto a tale malattia, che sarà deciso secondo la procedura di cui all'articolo 41.